REGOLAMENTO (CE) N. 2419/2001 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2001

che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 ([2]), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) Il sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 (in prosieguo «il sistema integrato») si è rivelato un metodo efficace ed efficiente per l'applicazione dei regimi di pagamento diretto introdotti a seguito della riforma della politica agricola comune del 1992 e sviluppati successivamente nell'ambito delle misure dell'Agenda 2000. Il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2721/2000 ([4]), è stato più volte modificato dopo la sua entrata in vigore. Inoltre, l'esperienza acquisita e soprattutto l'introduzione di strumenti informatici per la gestione dei regimi di aiuto hanno mostrato che è necessario rivedere varie disposizioni di detto regolamento. In occasione di ulteriori modifiche e per motivi di chiarezza e razionalità, il regolamento (CEE) n. 3887/92 dev'essere sostituito dal presente regolamento.

(2) Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato. Occorre tuttavia concedere loro un periodo transitorio per l'introduzione di tale sistema.

(3) Data la diversità dei dispositivi d'identificazione esistenti nella Comunità, è opportuno autorizzare gli Stati membri a stabilire sistemi d'identificazione delle superfici sulla base di unità diverse dalla parcella agricola. Questa possibilità deve essere associata a determinati obblighi, in modo da garantire l'attendibilità dell'identificazione. Inoltre, ai fini di una sorveglianza efficace, ciascuno Stato membro deve determinare la dimensione minima della parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto per superficie.

(4) Occorre chiarire le nozioni di parcella agricola e di superficie foraggera, per una corretta dichiarazione e identificazione delle parcelle.

(5) Devono essere dettate disposizioni per quanto riguarda il contenuto delle domande di aiuto per superficie. Ai fini di un controllo efficace qualunque tipo di utilizzo della superficie deve essere dichiarato nelle domande. Tuttavia, qualora gli Stati membri abbiano introdotto sistemi di gestione e di controllo applicabili ad altri regimi comunitari di aiuti per superficie che siano compatibili con il sistema integrato ai sensi dell'articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 3508/92, gli Stati membri in questione devono avere la possibilità di derogare a tale requisito.

(6) Occorre dettare disposizioni specifiche in ordine alla particolare situazione delle associazioni di produttori nel settore delle carni ovine e caprine, quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2825/2000 ([6]).

(7) Una domanda di aiuto per superficie presentata per dichiarare solo pascoli permanenti non deve essere necessariamente trasmessa alle autorità competenti entro gli stessi termini previsti per le domande di aiuto per superficie in generale, dato che la gestione del programma di controllo dei pascoli permanenti non deve essere effettuata secondo le stesse scadenze fissate per il controllo delle aree a seminativi. Gli Stati membri devono pertanto avere la possibilità di presentare tali domande a una data successiva a quella fissata conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3508/92. La data fissata dallo Stato membro non deve essere comunque successiva al 1º luglio.

([1]) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.
([2]) GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6.
([3]) GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.
([4]) GU L 314 del 14.12.2000, pag. 8.
([5]) GU L 337 del 4.12.1990, pag. 7.
([6]) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE